

Legge federale sugli stranieri

(Legge sugli stranieri, LStr)

(Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3 (nuovo)

³ Lo straniero con diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa è di alto interesse scientifico o economico può essere ammesso in deroga al capoverso 1.

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. d e cpv. 2^{bis} (nuovi)

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale, se:

d. soddisfa i requisiti personali e formativi necessari per la formazione o il perfezionamento previsti.

^{2bis} La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

Art. 30 cpv. 1 let. i

Abrogato

Art. 34 cpv. 5

⁵ I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni di formazione o perfezionamento

¹ FF ...

² FF ...

³ RS **142.20**

(art. 27) vengono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata per due anni consecutivi titolare di un permesso di dimora duraturo.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne decide l'entrata in vigore.